



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

Dott. Giuseppe Marziale.....	Presidente
Avv. Bruno De Carolis.....	Membro designato dalla Banca d'Italia
Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio.....	Membro designato dalla Banca d'Italia [Estensore]
Prof. Avv. Raffaele Lener.....	Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario – per le controversie in cui sia parte un consumatore
Prof.ssa Liliana Rossi Carleo.....	Membro designato dal C.N.C.U.

nella seduta del 19/05/2011, dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

Fatto

Il ricorrente sottoscriveva nel 2006 n. 15 effetti cambiari per € 1.000 ciascuno con scadenza trimestrale in favore di un soggetto terzo e li domiciliava presso la banca R. presso la quale ha il conto corrente.

Tutte le cambiali erano state regolarmente pagate e addebitate sul detto conto corrente fino alla scadenza del 20 dicembre 2009, data in cui il titolo cambiario era “inspiegabilmente” tornato indietro insoluto e protestato dalla banca resistente (S) e non dalla banca domiciliataria (R).

Il ricorrente veniva informato dell'accaduto dal terzo creditore, che in data 10 febbraio 2010 gli comunicava che la cambiale risultava insoluta e protestata.

Il ricorrente pagava allora il creditore e si rivolgeva ad un legale per tutelare i suoi diritti.

Il legale in data 10 marzo 2010 presentava un reclamo nei confronti della banca resistente S per aver posto all'incasso e protestato il titolo senza essere il soggetto



a ciò legittimato. Produceva una lettera del 4 marzo 2010 in cui il notaio incaricato del protesto dichiarava di voler provvedere alla cancellazione del nominativo del ricorrente dal registro dei protesti presso la Camera di Commercio in quanto il “titolo in questione è stato erroneamente incassato e consegnato dalla banca S”.

Ciò posto, ritenendo gli intermediari responsabili dell'accaduto, si chiedeva un risarcimento dei danni subiti “per l'illegittimo protesto” nella misura di € 3.000, più le spese legali sostenute per la definizione della pratica .

Con nota del 25 marzo 2010 la banca resistente S forniva riscontro al reclamo precisando che:

- il creditore aveva presentato all'incasso la cambiale presso l'agenzia 24 della stessa banca S;
- il titolo era stato legittimamente protestato dall'agenzia n. 5 della stessa banca S in quanto “domiciliataria” dell'effetto (la banca precisa che sul titolo erano chiaramente indicati ABI e CAB della sua dipendenza);
- il debitore (odierno ricorrente) era stato informato con il previsto “avviso di scadenza” del luogo in cui effettuare il pagamento della cambiale in oggetto all'indirizzo indicato sul titolo stesso (via Banfi, 34).

A tale nota – in pari data - il cliente tramite il proprio legale rispondeva, evidenziando gli errori commessi dalla banca resistente S nella gestione dell'incasso:

- nel titolo (allegato alla lettera di risposta) è chiaramente indicata per esteso la denominazione della banca R come domiciliataria per il pagamento, mentre l'ABI e il CAB (della banca S) sono stati probabilmente aggiunti dopo “dal creditore o da impiegato della banca” stessa., al di fuori dello spazio all'uopo predisposto sul titolo. Quindi la banca odierna resistente S – una volta ricevuto per l'incasso il titolo dal creditore – avrebbe dovuto solo inviare l'effetto in scadenza alla banca domiciliataria, che invece non ha mai ricevuto la cambiale;
- l'avviso di pagamento è stato inviato ad un indirizzo errato : Via Banfi e non Via Banti;
- lo stesso notaio (di cui viene allegata la lettera) ha riconosciuto l'errore nell'incasso e nel protesto del titolo e avviato la procedura per la cancellazione del nome del cliente dal registro dei protesti.



Ciò posto, e ribadendo che la procedura è stata viziata dagli errori suddetti, il cliente conferma la richiesta del risarcimento dei danni subiti.

Stante l'esito negativo del reclamo, in data 14 settembre 2010 il ricorrente presentava ricorso all'ABF reiterando la richiesta di risarcimento di € 3.000 per "illegittimo protesto" e delle spese legali sostenute per la procedura.

Nelle proprie controdeduzioni, la banca resistente S conferma la sua posizione ed in particolare sostiene che sul titolo protestato erano "chiaramente" indicati ABI e CAB della filiale n. 5 della banca S, quale domiciliataria per il pagamento.

In relazione a ciò, l'agenzia n. 24 della stessa banca resistente – a cui il creditore si è rivolto ponendo all'incasso la cambiale – aveva correttamente eseguito il proprio incarico inviando il titolo cambiario per il pagamento alla suddetta agenzia n. 5 e il previsto avviso di scadenza al debitore al domicilio indicato sul titolo. L'agenzia n. 5 non avendo poi ricevuto il pagamento da parte del debitore aveva trasmesso nei termini previsti il titolo al notaio per l'esecuzione del protesto.

Nell'evidenziare la responsabilità del pubblico ufficiale, "che non ha rilevato, in sede di protesto il difetto di chiarezza nell'indicazione del luogo di pagamento", chiede che siano respinti il ricorso e la domanda risarcitoria, anche in considerazione del difetto di prova specifica del danno subito dal cliente.

Diritto

Si deve preliminarmente ritenere che la domanda della ricorrente rientri nella competenza del Collegio e che i presupposti per la presentazione del ricorso, previsti nel Provvedimento della Banca d'Italia del 18 giugno 2009 e successive modificazioni, si siano verificati nel caso di specie.

Venendo al merito della controversia, dalla lunga ed articolata narrativa dei fatti – necessaria ad illuminare lo svolgimento di una vicenda invero singolare -, si evince che la levata del protesto a carico dell'odierno ricorrente è avvenuta per errore, e cioè in conseguenza di un comportamento colposo sicuramente imputabile alla banca oggi resistente; non può assumere rilievo in questa sede rileva in questa sede l'eventuale colpa concorrente del pubblico ufficiale che ha provveduto alla levata del protesto medesimo, nei confronti del quale sarebbe comunque possibile un'azione di rivalsa.



La colpa della banca convenuta dinanzi a questo Arbitro risiede in ciò, che essa avrebbe dovuto accorgersi, prima di trasmettere il titolo al notaio per il protesto, della circostanza – che agli occhi di un banchiere accorto e diligente doveva rivestire i caratteri dell'evidenza – per la quale nel contesto documentale della cambiale in questione, le coordinate bancarie (ABI e CAB) corrispondenti alla banca S da un lato risultavano scritte al di fuori dell'apposito spazio, dall'altro non corrispondevano all'indicazione "in chiaro" della denominazione, che si riferiva alla diversa banca R.

Questi elementi avrebbero dovuto indurre la banca S alla massima prudenza e certamente distoglierla dall'attivare, attraverso la trasmissione del titolo al notaio, una procedura, qual' è il protesto, che notoriamente coinvolge l'interesse primario di ciascun individuo alla salvaguardia della propria buona reputazione nel traffico giuridico. A ciò si aggiunge la disattenzione della medesima banca S (*rectius*, dell'impiegato che materialmente ha provveduto all'invio della lettera al debitore), che ha commesso un errore nella lettura dell'indirizzo indicato sulla cambiale, ed ha perciò spedito la lettera a via Banfi piuttosto che a via Banti: anche in questo caso l'obbligo di diligenza che incombe sulla banca avrebbe richiesto, nel dubbio, il controllo dell'indirizzo del debitore stesso o per lo meno il controllo dell'esattezza del nome della strada, che oggi è possibile eseguire in maniera affatto rapida e semplice attraverso la consultazione via internet dello "stradario" della città interessata.

Dalla violazione dell'obbligo di diligenza qualificata del buon banchiere (su cui vedi *ex multis* Cass., 24 settembre 2009, n. 20543; Cass., 12 giugno 2007, n-13777), scaturisce l'obbligazione risarcitoria della banca. Al riguardo, questo Collegio ritiene che, in considerazione della riconosciuta illegittimità del pretesto, erroneamente levato a carico di un soggetto del tutto solvibile e che aveva sempre regolarmente adempiuto ai propri debiti, della lesione che tale erroneo ed illegittimo protesto ha arrecato alla reputazione e comunque alla serenità d'animo del debitore, al dispendio di tempo e di energie che questi ha dovuto impiegare per capire l'accaduto, anche per l'atteggiamento della banca, che ha continuato a negare ogni addebito, meriti in questo specifico caso di essere applicato quell'indirizzo giurisprudenziale (cfr. Cass., 20 marzo 2008, n. 7495; Cass., 30 agosto 2007, n. 18316) che riconosce la risarcibilità, anche indipendentemente da una specifica prova, del danno da protesto.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Ritiene tuttavia, anche in considerazione dell'importo non elevato (€ 1000) della cambiale protestata, che detto danno debba essere riconosciuto, nel caso di specie, in una misura meno ingente di quella pretesa dal ricorrente, e precisamente nell'importo onnicomprensivo di € 1800 (di cui € 1500 a titolo di danno morale e € 300 a titolo di danno emergente, in relazione alle spese di assistenza legale che il ricorrente ha dovuto affrontare innanzi tutto per comprendere la dinamica dei fatti e la ragione dell'incidente occorsogli).

In ragione della soccombenza, sia pure parziale, l'intermediario è inoltre tenuto a versare alla Banca d'Italia il contributo alle spese della procedura nella misura di € 200,00 e a versare al ricorrente l'importo di € 20,00 quale rimborso della somma dallo stesso corrisposta alla presentazione del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione. Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE MARZIALE